



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO FORESTE E FAUNA

Prot. n.

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 344 DI DATA 21 Settembre 2017**

**OGGETTO:**

Regolamento (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento 2014-2020. Operazioni del settore forestale 432, 441, 442, 851 e 861 di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2492 del 29 dicembre 2016. Bando domande 30 aprile 2017. Sospensione del termine del procedimento di concessione del contributo.

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 0325 del 11 marzo 2016, da ultimo modificata con la deliberazione n. 2492 del 29 dicembre 2016 e ss.mm., ha dato disposizioni in merito a bandi, criteri, modalità attuative e condizioni di ammissibilità delle misure/operazioni del settore forestale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento.

All'allegato 1, punto 17 delle disposizioni generali, è previsto che il Servizio Foreste e fauna, dal giorno successivo all'approvazione della graduatoria, avvii la fase di istruttoria tecnica e il procedimento amministrativo di concessione del contributo, ai sensi della L.P. 23/1992 e ss.mm.ii., delibera G.P. 507/2016, codice 1543, per il quale è previsto un termine finale di 60 giorni.

Il Regolamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, approvato dal D.M. 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 luglio 2017, prevede, all'art. 9, l'obbligo di registrazione dell'aiuto quale presupposto da indicare nel provvedimento di concessione.

In data 30 marzo 2017 con nota prot. 184546, il Servizio Foreste e fauna, dopo opportune verifiche con il Dipartimento e sulla base delle indicazioni contenute nella nota 20 marzo 2017 prot. 158903 del Direttore Generale, aveva predisposto le schede per gli aiuti soggetti a registrazione, fra cui le due operazioni 4.4.2 e 8.6.1 a "de minimis" del PSR 2014-2020, presupponendo la non assoggettabilità delle altre operazioni del settore forestale incluse nella suddetta deliberazione 2492 del 29 dicembre 2016.

Il Registro Nazionale è diventato operativo in data 12 agosto 2017 e sono iniziate le visure e gli inserimenti degli aiuti da concedere relativamente alle misure già previste, facendo emergere, in questa fase iniziale di utilizzo del registro, un significativo aumento delle tempistiche di gestione amministrativa delle singole pratiche. Inoltre, a seguito di approfondimenti effettuati con il Servizio Europa, è emersa la necessità, per lo meno a livello di interpretazione prudenziale, di assoggettare all'obbligo di registrazione anche gli aiuti relativi alle Operazioni 432, 441 e 851, considerato che l'apposizione del codice di registrazione è presupposto per la validità del provvedimento di concessione.

Posto che i tempi tecnici e il numero elevato di domande relative a suddette operazioni non consentono di adempiere alle operazioni informatiche in tempo utile alla conclusione dei procedimenti amministrativi entro il termine previsto del 26 settembre, si ritiene ricorrano i presupposti di cui all'art.3, c.7 della L.P. 23/1992 e ss.mm. è sia quindi necessaria la sospensione del termine di procedimento di concessione del contributo relativo alle operazioni 432, 441, 442, 851 e 861, fino al completamento dell'attivazione di tali aiuti nel Registro Nazionale e all'inserimento delle domande di aiuto pervenute.

Tutto ciò premesso

- visti gli articoli 2 e 3 della L.P. 3 aprile 1997 n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento";
- visto il D.P.G.P. 6-78/Leg di data 26 marzo 1998 "Funzioni della Giunta Provinciale e gestione amministrativa dei Dirigenti"
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 0325 del 11 marzo 2016, da ultimo modificata con la deliberazione n. 2492 del 29 dicembre 2016 e ss.mm.,
- visto il Regolamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, approvato dal D.M. 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 luglio 2017, prevede all'art. 9, l'obbligo di registrazione dell'aiuto quale presupposto da indicare nel provvedimento di concessione;

- verificato che il Registro Nazionale è divenuto operativo in data 12 agosto 2017 e che le operazioni di inserimento delle singole domande comportano un aggravio non previsto dei tempi di gestione amministrativa delle singole pratiche;
- verificato che, per motivi tecnici, non è ancora possibile utilizzare per l'utilizzo del Registro Nazionale forme di inserimento massivo delle domande di aiuto;
- considerato che l'apposizione del codice di registrazione è presupposto per la validità del provvedimento di concessione;
- visto l'art.3, c.7 della L.P.23/1992 e ss.mm.che prevede che *“qualora fatti o atti eccezionalmente sopravvenuti incidano sullo svolgimento dell'istruttoria, il termine può essere sospeso con provvedimento motivato”*;

determina

di sospendere i termini del procedimento relativamente alle operazioni 432, 441, 442, 851 e 861 fino al completamento delle procedure di registrazione di tali aiuti nel Registro Nazionale e all'inserimento delle relative domande di aiuto pervenute;

di dare comunicazione del presente provvedimento a tutti i richiedenti, ai sensi dell'art. 3, c. 7 della L.P. 23/1992 e ss.mm..

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL DIRIGENTE  
Maurizio Zanin